



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Numero 3 del 30-06-20

Oggetto: Approvazione delle aliquote della nuova IMU e dell'Addizionale comunale Irpef per l'anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno alle ore 13:30, nella Residenza Municipale, il Commissario Prefettizio Dott. Dinardo Giuseppe assistito in qualità di segretario verbalizzante dal Dott. Equizi Enrico, Segretario comunale, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;
- hanno espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. nr. 267/2000, i rispettivi pareri.

UFFICIO RAGIONERIA

Proposta nr. 05 del 23/06/2020 di Deliberazione di Consiglio comunale del Commissario prefettizio

Organo e/o ufficio proponente: Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

Oggetto: Approvazione delle aliquote della nuova IMU e dell'Addizionale comunale Irpef per l'anno 2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli LACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella Imposta Municipale Propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Dato atto che il Comune di Cossignano è ubicato nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti (allegato 1 - DL 189/2016) e che a seguito di tali eventi diversi immobili risultano inagibili o non utilizzabili;

Evidenziato in particolare che:

- l'art. 48 del DL n. 189 del 2016, così come modificato dalla legge di conversione n. 229 del 2016, dispone, al comma 16, l'esenzione dall'IMU e dalla TASI, "a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020";

- l'esenzione è riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, "purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente";
- la normativa prevede espressamente che l'esenzione IMU-TASI per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, decorre dalla rata scadente il 16 dicembre 2016, e quindi dal secondo semestre 2016;
- ai fini dell'applicazione dell'esenzione in questione la norma precisa che "il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente";

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31/01/2019 ad oggetto "Predisposizione delle aliquote Imposta Unica Comunale (IUC) - Componenti IMU e TASI e Addizionale comunale IRPEF Anno 2019";
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 15/03/2019 ad oggetto "Aliquote IMU e TASI e addizionale IRPEF 2019";
- Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 29/07/2019 ad oggetto "Predisposizione Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2020/2022";
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/11/2019 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) Semplificato 2020/2022";
- Deliberazione di Giunta comunale del Commissario prefettizio n. 7 del 04/06/2020 con la quale è stata predisposta la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Semplificato 2020/2022;

Preso atto che, in sede di programmazione economica e finanziaria, con il summenzionato provvedimento di aggiornamento al DUP semplificato 2020-2022, sono state riconfermate per l'anno 2020 le aliquote già in vigore nel precedente esercizio per tutti i tributi comunali;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta comunale del Commissario prefettizio n. 6 del 04/06/2020 avente ad oggetto "Predisposizione delle aliquote della "nuova" IMU e dell'Addizionale comunale Irpef per l'anno 2020";
- la proposta di Consiglio comunale n. 4 presentata nella seduta odierna, con la quale è stato approvato il regolamento della "nuova IMU";

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU e dell'addizionale comunale IRPEF rientra nelle competenze del Consiglio comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 15 marzo 2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013 e l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal

1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamato il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 avente ad oggetto “Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e s.m.i.;

Dato atto che l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Dato atto, altresì, che l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

Visto, inoltre, la propria deliberazione n. 6 del 19 aprile 2007 con la quale il Consiglio comunale ha adottato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 15 marzo 2019 con la quale il Consiglio comunale ha determinato l'aliquota dell'imposta in parola nella misura unica dello 0,7%;

Vista altresì la summenzionata Deliberazione di Giunta comunale del Commissario prefettizio n. 6 del 04/06/2020;

Considerato che si intende confermare anche per l'annualità d'imposta 2020 la vigente aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF, attualmente unica e pari a 0,7 punti percentuali;

Visto il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'articolo 15-bis (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali), che recita: "All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Vista la circolare n. 2/DF, che si esprime in merito all'art. 15 bis del "Decreto Crescita" (Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58) e che stabilisce che la pubblicazione delle deliberazioni regolamentari o tariffarie sul sito del portale del federalismo fiscale debba avvenire entro il 20 dicembre, affinché gli atti abbiano efficacia per l'anno di riferimento;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30 marzo 2017;

PROPONE

- di approvare ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022, per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

	ALIQUOTE IMU (per cento)
Abitazione principale (esclusivamente categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (nr. 1 per ciascuna categoria C2 - C6 - C7)	0,50 % *
Fabbricati classificati nella categoria D (ad eccezione dei Fabbricati rurali strumentali D/10)	0,86 %
Fabbricati classificati nelle categorie C1-C3-C4-C5	0,96 %
Fabbricati classificati nelle categorie B	0,96 %
Fabbricati classificati nella categoria A10	0,96 %
Altri Fabbricati diversi dai precedenti	0,96 %
Aree fabbricabili	0,86 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,10%

* detrazione di 200,00 euro

- di stabilire, per quanto concerne, le seguenti scadenze per il pagamento da parte dei contribuenti IMU:
 - acconto 16 giugno 2020: in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
 - saldo 16 dicembre 2020 rata a saldo calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote indicate nel prospetto del comma 757 pubblicato alla data del 28 ottobre 2020;
 - unica soluzione al 16 giugno 2020;

- copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dov'è essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
- di determinare, anche per l'anno d'imposta 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF unica nella misura dello 0,7 %;

	ALIQUOTE IRPEF (per cento)
Aliquota unica	0,7 %

- di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e Amministrativa
Dott. Enrico Equizi

di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e Amministrativa
Dott. Enrico Equizi

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di:

- di approvare ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022, per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

	ALIQUOTE IMU (per cento)
Abitazione principale (esclusivamente categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (nr. 1 per ciascuna categoria C2 - C6 - C7)	0,50 % *
Fabbricati classificati nella categoria D (ad eccezione dei Fabbricati rurali strumentali D/10)	0,86 %
Fabbricati classificati nelle categorie C1-C3-C4-C5	0,96 %
Fabbricati classificati nelle categorie B	0,96 %
Fabbricati classificati nella categoria A10	0,96 %
Altri Fabbricati diversi dai precedenti	0,96 %
Aree fabbricabili	0,86 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,10%

* detrazione di 200,00 euro

- di stabilire, per quanto concerne, le seguenti scadenze per il pagamento da parte dei contribuenti IMU:

- acconto 16 giugno 2020: in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- saldo 16 dicembre 2020 rata a saldo calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote indicate nel prospetto del comma 757 pubblicato alla data del 28 ottobre 2020;
- unica soluzione al 16 giugno 2020;

- copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

- di determinare, anche per l'anno d'imposta 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF unica nella misura dello 0,7 %;

	ALIQUOTE IRPEF (per cento)
Aliquota unica	0,7 %

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Dott. Dinardo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Equizi Enrico

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

1. è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10-08-2020
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 25-08-2020
2. è divenuta esecutiva il giorno _____
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. nr. 267/2000).

Dalla residenza municipale, li 10-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Equizi Enrico
